

**CONSERVATORIO  
DI MILANO**

via Conservatorio n°12, 20122 Milano



**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  
MUSICALE STATALE**

Via Corridoni, 34/36 - 20122 Milano

## **CONVENZIONE**

**TRA**

**CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE VERDI DI MILANO**

**E**

**ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE DI MILANO  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO CON PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE**

Premesso

- a) che l'art. 33 della Costituzione garantisce che le "istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato";
- b) che la L. 508/1999, art. 2, commi 1 e 2, istituisce il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, articolato in Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM);
- c) che il D.P.R. n. 132/2003, art. 2, demanda agli statuti di autonomia dei singoli ISSM AFAM, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto, la disciplina dello "svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione" ed inoltre "le modalità e procedure per le intese programmatiche e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri";
- d) che lo Statuto del Conservatorio di Milano sancisce che il Conservatorio medesimo, "attraverso lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca, di produzione e di servizio, persegue fini di studio, elaborazione, sviluppo e diffusione della cultura, della creazione e della pratica musicale" (art. 1, comma 1); che "per l'attuazione dei suoi scopi il Conservatorio è aperto alla collaborazione, mediante accordi o convenzioni, con ogni altra istituzione di pari grado, o di grado e tipologia diversi, in Italia e all'estero, e in particolare con le istituzioni AFAM (Politecnici delle Arti) o inter-conservatoriali" (art. 1, comma 4, lettera h);
- e) che la piena attuazione della legge 508/99 di riforma dei Conservatori attribuisce a tali Istituti specifica attività di formazione accademica superiore in campo musicale.

Il Conservatorio "G. Verdi" di Milano intende ancora mantenere, anche attraverso la presente convenzione, un proprio ruolo nella formazione di base, per sperimentare nuovi indirizzi didattici, per continuare l'esperienza positiva di integrazione già sperimentata nella Scuola secondaria di 1° grado. La convenzione è il frutto di un accordo tra le Istituzioni firmatarie e diventa operativa all'atto della sottoscrizione del presente documento;

*Ciò premesso si conviene quanto segue.*

### **Art. 1 Rilievo alla premessa**

1. La premessa posta in apertura della presente Convenzione ne costituisce parte integrante ed imprescindibile.

### **Art. 2 Sezioni musicali**

1. Nella Scuola secondaria di primo grado "G. Verdi" dell'Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano con sede in via Corridoni 34/36 sono attive delle sezioni con percorso ad indirizzo musicale frequentate anche da allievi iscritti al Conservatorio.
2. L'effettiva iscrizione al Conservatorio (corsi pre-propedeutici o Propedeutici) o al corso di Coro delle Voci Bianche del Conservatorio costituirà titolo di ammissione.

### **Art. 3 Curricolo degli allievi di Conservatorio**

1. Le lezioni e il relativo orario dell'attività curricolare ed extra curricolare, impartite dagli insegnanti titolari della Scuola, potranno non comprendere l'insegnamento di Educazione musicale e di Strumento musicale.
2. L'eventuale partecipazione a qualsiasi attività musicale della Scuola sarà oggetto di apposito permesso della Direzione del Conservatorio.
3. Per le valutazioni dei due scrutini scolastici gli insegnanti del Conservatorio di:
  - a) Strumento musicale principale,
  - b) Teoria, Ritmica e Percezione Musicale (TRPM) o altra disciplina nel caso in cui lo studente non frequenti TRPM, produrranno una valutazione dei propri allievi espressa in decimi con voto "intero".
4. Nel caso in cui lo studente frequenti anche le lezioni di Educazione musicale e/o di strumento presso la SMIM, le valutazioni dei due scrutini scolastici saranno il prodotto della media delle valutazioni degli insegnanti del Conservatorio e della Scuola secondaria.

### **Art. 4 Curricolo degli allievi del Coro delle Voci bianche del Conservatorio**

1. L'orario dell'attività curricolare ed extra curricolare sarà il medesimo degli altri alunni frequentanti la Scuola.
2. L'insegnante del Coro delle Voci Bianche fornirà la valutazione degli alunni espressa in decimi e farà media nell'espressione del voto per la materia di Educazione musicale con la

valutazione espressa dell'insegnante di Educazione musicale nel caso in cui lo studente frequenti le lezioni di entrambi gli insegnanti.

#### ***Art. 5 Operazioni di scrutinio ed esame conclusivo del primo ciclo***

1. All'interno del Consiglio di Classe gli insegnanti di Strumento e di Educazione musicale saranno delegati a rappresentare le valutazioni scrutinali espresse dal Conservatorio.

#### ***Art. 6 Impegni della Scuola secondaria di primo grado "G. Verdi"***

1. Al fine di favorire l'integrazione tra le due attività didattiche, l'Istituto Omnicomprensivo Musicale assume i seguenti impegni:

a. manterrà una struttura oraria che preveda una modulazione dell'attività curricolare atta a favorire la frequenza degli allievi alle lezioni di Conservatorio;

b. in caso di impegni musicali, adeguatamente motivati, che esulano dalle lezioni, concederà agli allievi del Conservatorio dei permessi di uscita anticipata, di entrata ritardata e giustificazioni delle assenze per motivi legati all'attività musicale.

#### ***Art. 7 Impegni del Conservatorio***

1. Il Conservatorio assume i seguenti impegni:

a. la trasmissione all'Istituto Omnicomprensivo Musicale delle valutazioni musicali degli allievi del Conservatorio, come riportato all'Art. 2 comma 3 della presente;

b. la concessione della Sala Verdi esclusivamente nell'ambito dell'evento di fine anno scolastico organizzato dall'IOMS insieme a tutti i suoi ordini scolastici (Scuole: Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado);

c. l'utilizzo della Sala Verdi dovrà essere concordato tenendo conto prioritariamente delle esigenze didattiche e produttive del Conservatorio.

#### ***Art. 8 Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa.

2. Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

3. Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della

convenzione medesima. Ogni attività congiunta è improntata a criteri di liceità e trasparenza nel rispetto della normativa vigente.

4. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i. (D. Lgs. 101/2018) e dal Regolamento UE 2016/679.

#### ***Art. 9 Durata della Convenzione***

1. La presente convenzione avrà durata triennale.
2. In qualunque momento si potrà emendarla con l'accordo tra le parti, quando non intervengano innovative variazioni del curriculum rispetto alla normativa vigente.
3. Non è ammesso il tacito rinnovo.

#### ***Art. 10 Risoluzione espressa***

1. In applicazione dell'art. 1456 c. 1 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di risolvere ciascuno unilateralmente la presente convenzione, quando una delle Parti non renda concretamente e permanentemente possibile all'altra, per cause soggettivamente imputabili, oppure oggettivamente sussistenti, la realizzazione delle finalità generali di cui all'art. 2.
2. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione per cause inerenti la sicurezza e l'incolumità dei propri partecipanti.

#### ***Art. 11 Recesso unilaterale***

1. In applicazione dell'art. 1373, c. 2 del Codice civile, le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente mediante comunicazione con PEC o lettera raccomandata A/R, nel rispetto di un preavviso non inferiore a 90 giorni, a pena di nullità del menzionato recesso.

#### ***Art. 12 Bollo e registrazione***

1. la presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi della Tabella B punto n. 16, allegata al D.P.R. 642/1972.
2. la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese relative sono a carico della Parte richiedente.

#### ***Art. 13 Gestione delle risorse economiche e/o del personale***

1. La presente convenzione non comporta oneri economici diretti tra le Parti, salvo eventuali accordi specifici da definire nei programmi attuativi.

#### ***Art. 14 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e copertura assicurativa***

1. Le Parti garantiscono, nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione e per le rispettive competenze, il rispetto di tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Le Parti garantiscono una copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi, per il proprio personale e/o studenti/neodiplomati impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

3. Il personale e/o gli studenti/neodiplomati delle Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione.

4. Il garante della sicurezza dei luoghi di lavoro in cui avranno svolgimento le varie attività dovrà garantire la presenza di un sistema organizzato per gestire eventuali scenari di emergenza (piano di emergenza, planimetrie di emergenza, presidi e dotazioni secondo prescrizioni applicabili e presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze).

#### ***Art. 15 Diritti dell'autore e dell'esecutore***

1. Le Parti, previo accordo congiunto, si riservano la possibilità di diffondere gli eventi tramite televisione, radio, giornali, internet e altri mezzi divulgativi.

2. La partecipazione ai progetti di cui all'art. 3 comporta, da parte degli esecutori/compositori, la cessione a titolo gratuito e senza limiti di luogo e tempo a ciascun ISSM di riferimento di tutti i diritti spettanti all'esecutore/compositore, come disciplinati dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e s.m.i., al fine della realizzazione e della diffusione delle registrazioni e/o per finalità di archivio.

#### ***Art. 16 Comunicazione visuale e integrata***

1. Le Parti concordano principi comuni di comunicazione visuale e integrata, da utilizzare nelle comunicazioni e/o pubblicazioni inerenti i progetti e le attività congiunte della presente convenzione.

#### ***Art. 17 Foro competente***

1. Le Parti eleggono a Foro competente il Foro di Milano per la regolazione delle eventuali controversie originate nell'ambito del rapporto giuridico convenzionale, non risolte mediante preliminare tentativo di conciliazione.

#### ***Art. 18 Rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsivoglia aspetto applicativo del medesimo, le Parti fanno riferimento alle vigenti norme civilistiche, alle norme vigenti nell'ordinamento giuridico dello Stato e alle norme del diritto internazionale in esso recepite.

Milano, 29/5/2026.....

Per il Conservatorio Statale di Musica "G. Verdi"

Il Direttore  
Prof. MASSIMILIANO BAGGIO



Per l'Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa GRAZIELLA BONELLO

